



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI LOTTA ALLA DROGA AMICI DI SAN PATRIGNANO

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, alle ore 19:00 in prima convocazione e vista la mancanza del numero legale in seconda convocazione alle ore 19:35 presso la sede dell'Associazione in Via Brigata Re n° 29, su convocazione giusta email in data 17 dicembre 2021, disposta dal Presidente ai sensi dello statuto si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
ORDINE DEL GIORNO:

- 1) *Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017*
- 2) *Varie ed eventuali*

Sono Presenti

- CONOCI Salvatore
- CONTI Walter
- FORGIARINI Gloria
- GABALIN Peter
- GIORGETTI Francesca
- LEPORE Domenico
- NEGRO Sergio
- SBRIZZI Paolo
- VALENT Ida (delega a ROMITI Gianluca)
- TONELLI Lucio
- VICENTINI Bruno
- ZORATTO Rossella

Il Presidente Lucio Tonelli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Sbrizzi Paolo.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

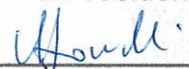
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:10, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO a UDINE il 11 GEN 2022
AL N° 103 SERIE 9 - PRIVATI N.A.
Liquidaz. Ediz. ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Silvia Napetti



Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art. 82 del D. Lgs. 117/17

103
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO A UDINE IL ...
SERIE ...

11 GEN 2022

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

ANGLAD
Friuli Venezia-Giulia
ODV



ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV



STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1. È costituita un'Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta, denominata ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV, Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga, di seguito indicata anche come "Associazione", con sede a Udine.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Associazione può avere sedi staccate nel territorio regionale e nazionale.
4. L'eventuale variazione di sede non comporterà modifica dello Statuto, ma dovrà essere messa ai voti in Assemblea dei soci con il quorum stabilito per le modifiche statutarie.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali, del Terzo Settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Carattere associativo

1. L'ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV è un'organizzazione estranea ad ogni tipo di attività politico-partitica, religiosa e razziale, non presenta fini di lucro, segue il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1:
 - lettera c, del D. Lgs. 117/17, prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

- lettera d, del D. Lgs. 117/17, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- 2. L'unica sua finalità è la solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e su base volontaria dei suoi aderenti.
- 3. L'ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV opera nel territorio della Repubblica italiana.
- 4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Articolo 4

Finalità

1. L'ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV, Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga è costituita esclusivamente con il fine di fornire un aiuto, sia morale che solidale, alle famiglie dei tossicodipendenti, che ne facciano richiesta, mediante l'inserimento dei soggetti interessati in strutture (Comunità di recupero), come da regolamento interno; rimanere in contatto con la Comunità per seguire il percorso riabilitativo del ragazzo/a, aiutare la famiglia, con incontri settimanali, a capire, affrontare e superare le varie problematiche che potrebbero verificarsi durante il percorso del familiare.
2. Lo svolgimento delle attività avviene "prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati".
3. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate che sono composte come segue:
 - (a) dalle quote sociali, mensili o annuali, ed eventuali erogazioni liberali volontarie da parte degli associati che serviranno al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche o giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in linea con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

- (d) da eventuali entrate per i servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive occasionali e marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - (e) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari.
 3. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi da altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito libro degli inventari, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli iscritti.

Articolo 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi (quote associative) possono essere versati in una unica soluzione annuale, oppure con cadenza mensile, l'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione.

Articolo 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo III

Associati

Articolo 10

Ammissione

2. All'ANGLAD Friuli Venezia Giulia ODV, Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga, possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di amministrazione, su domanda scritta dell'interessato ed ha effetto dopo delibera dell'Organo di Amministrazione e annotazione nel libro soci. Il nuovo socio ha tempo 30 (trenta) giorni dalla delibera per provvedere al pagamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato il quale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Lo status di aderente e associato non è trasmissibile.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Articolo 11

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione o tramite richiesta per via telematica al Segretario dell'Associazione.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 12

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono prestate a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli aderenti nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato nell'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo (quota associativa) annuale. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo, salvo recesso o esclusione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 13

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato decade per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ogni associato può in qualunque momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione per iscritto.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno di esercizio, che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'articolo 26 C.C. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote o contributi versati.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1) L'Assemblea
 - 2) L'Organo di amministrazione

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 15

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, oppure qualora impossibilitato, può delegare a partecipare altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
4. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, (lettera semplice, fax, e-mail, sms e WhatsApp), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
4. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Articolo 17

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, sia per l'ordinaria che straordinaria.

Articolo 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 19

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli associati.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate [ovvero indicate dagli enti associati]: si applica l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall'Assemblea.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà + uno (1) degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente, non è ammessa la delega.
5. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto, (lettera semplice, fax, e-mail o sms - whatsapp), contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno otto (8) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza, l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale a meno che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti di questo Statuto. Ad ogni modo, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 22

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi e quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione ha le seguenti funzioni:
 - Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi.
 - Predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
 - Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione.
 - Sottopone all'Assemblea degli associati proposte di modifica dello Statuto.
 - Decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli Associati.
 - Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario/Tesoriere.

Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza dell'Organo di amministrazione ogni altra incombenza non attribuita all'Assemblea dallo Statuto o da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 23

Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Articolo 24

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 25

Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario coordina le attività associative ed inoltre:
 - (a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
 - (b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - (c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione;
 - (d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - (e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.
 - (f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere).

Titolo V

Il bilancio

Articolo 26

Bilancio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Copia dei bilanci può essere chiesta da ogni associato.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Articolo 28

Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di appello di Trieste, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:
 - Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
 - Per le altre cause di cui all'articolo 27 C.C.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Articolo 30

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Così approvato dall'Assemblea dei soci del 21 dicembre 2021

Il Presidente

